

Pubblicato il 25/09/2017

**N. 04087/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 06181/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6181 del 2017, proposto da:

Flavia Arresta, Michela Barucci, Erica Beconcini, Emilio Bianco, Genny Chiaviello, Luisa Ciarla, Filomena Cimino, Vittoria Comberiat, Angela Cuomo, Rosalia D'Auria, Fabiola De Fazio, Vittoria Di Iasio, Elvira Di Maio, Raffaele Di Martino, Annalisa Di Palma, Ermelinda Farella, Federica Fava, Michela Ferrandino, Francesca Fior, Diana Florian, Francesca Franzin, Patrizia Furlan, Debora Giaccone, Maria Giordano, Maria Rosaria Giuliano, Armando Greco, Elisa Gressani, Claudia Iannone, Francesca Iaquinta, Rosangela Iardino, Teresa Ingenito, Maria La Vacca Altomare, Valentina Lari, Amelia Liuzzo, Arianna Lombardozzi, Giovanna Losi, Annalisa Macera, Luisa Masiello, Raffaele Masiello, Anna Mazzella, Pasqualina Mosca, Maria Napoletano, Maria Elena Pariselli, Valeria Pastro, Anita Penzo, Maria Teresa Pezzuto, Filomena Pollizzi, Silvia Prescendo, Anna Rita Romano, Violetta Savorani, Alessia Scomparin, Katuscia Specchio, Barbara Spinello, Fabiana Tammaro, Luana Tangianu, Federica Tocchio, Maria

Tramontano, Lucia Elena Trocino, Vincenza Massimiliana Villani, Simona Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Calabrese, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Brasca in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Petri Laura non costituita in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, n. 7787/2017, resa tra le parti, concernente il decreto ministeriale n. 495/2016, nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ad esaurimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti l'avv. Roberto Colagrande in dichiarata delega dell'avv. Vincenzo Calabrese;

Ritenuto che, alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Sezione, la misura cautelare dell'iscrizione con riserva nelle GAE, con stipulazione degli eventuali contratti di lavoro conseguenti (parimenti da sottoporre a condizione

risolutiva per il caso di esito sfavorevole del giudizio di merito), può interinalmente concedersi (in attesa della decisione dell'Adunanza Plenaria in argomento) soltanto, in alternativa, ai diplomati magistrali ante 2002 e a coloro che, essendovi già iscritti, sono stati ingiustamente depennati;

Considerato che parte ricorrente, alla stregua di quella delibazione sommaria che è propria della fase cautelare, sembra rientrare in tale ambito soggettivo, trattandosi di soggetti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (circostanza che andrà comunque verificata dall'Amministrazione);

Ritenuto inoltre di dover precisare che l'ammissione con riserva alle GAE dà titolo alla eventuale stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, ai quali contratti tuttavia andrà apposta una clausola risolutiva espressa per il caso di esito negativo del giudizio di merito;

Ritenuto per quanto sopra che, confermandosi il decreto presidenziale emanato, l'esecutività della gravata sentenza debba sospendersi, con conseguente ammissione con riserva degli appellanti nelle GAE;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata ed ammette gli appellanti con riserva nelle GAE.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica che sarà fissata entro il IV trimestre del 2018.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giordano Lamberti**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

IL SEGRETARIO